

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTIdi **GIUSEPPE DE FALCO****Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica**

La Circolare ADM 21/2026 chiarisce il D.M. 10.03.2026: il computo non dipende più solo dall'impianto, ma da flussi, destinazione e ruolo (venditore o autoproduttore). Più controlli preventivi e adempimenti.

Con la circolare 11.08.2026, n. 21 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato il D.M. 10.03.2026, attuativo dell'art. 56-ter del Testo Unico delle accise. Non cambiano aliquote o presupposti essenziali del tributo, in quanto la novità è soprattutto nel metodo: obblighi, versamenti e controlli dipendono dal modo in cui l'energia è concretamente prodotta, ceduta e consumata.

Il punto centrale è la qualificazione dell'operatore. Non basta guardare alla titolarità dell'impianto o alla forma del contratto: occorre seguire il flusso dell'energia e stabilire chi la produce, chi la utilizza e chi la vende. Da qui la distinzione tra venditore, autoproduttore, consumatore per uso proprio e consumatore-venditore. In quest'ultima figura il medesimo soggetto consuma una parte dell'energia e ne cede un'altra, applicando regole differenti alle 2 componenti.

La stessa logica governa il momento impositivo. Per l'energia destinata all'uso proprio rileva il consumo effettivo; per quella venduta, il sistema assume invece come riferimento i quantitativi esposti nelle fatture o nelle bollette emesse. La riforma avvicina così l'accertamento alla realtà economica dell'operazione e abbandona una lettura uniforme di situazioni che, pur potendo apparire simili sul piano tecnico, presentano una diversa rilevanza tributaria.

In questa prospettiva si comprende il rafforzamento degli adempimenti preventivi. Denuncia, titolo abilitativo, verifica degli impianti e cauzione diventano parti di un unico presidio. ADM valorizza l'effettività della sede, l'affidabilità del soggetto e la coerenza tra configurazione tecnica e attività svolta; anche la cauzione diviene dinamica, dovendo accompagnare l'andamento dell'imposta. Il controllo, in altri termini, si sposta a monte e prosegue durante l'attività. Il nuovo assetto si fonda inoltre sulle dichiarazioni semestrali e per i venditori, sulle comunicazioni mensili.

L'intervallo più breve consente un confronto ravvicinato tra energia movimentata, imposta e garanzia. Nello stesso circuito rientrano i conguagli: il credito può essere utilizzato nei versamenti successivi del medesimo ambito o chiesto a rimborso; il debito va regolato con la dichiarazione.

La coincidenza tra produzione e utilizzo assume particolare importanza per le fonti rinnovabili. L'esenzione dell'energia autoprodotta opera entro i confini soggettivi e territoriali fissati dalla legge: se utilizzatore e produttore non coincidono, o il consumo avviene fuori dal sito di produzione, il beneficio viene meno. Le nuove configurazioni energetiche non ne comportano, da sole, l'estensione. La stessa esigenza emerge nelle reti interne, dove i consumi dei diversi operatori vanno misurati e imputati individualmente, senza cumuli artificiali.

Il significato complessivo della disciplina è allora chiaro. L'accisa elettrica non segue semplicemente l'impianto, ma la destinazione dell'energia e i rapporti tra i soggetti coinvolti. Per imprese e professionisti, il nuovo regime richiede quindi una lettura integrata dei contratti, dei flussi fisici e dell'assetto societario. Prima ancora di calcolare il tributo, occorre rappresentare correttamente il **modello energetico** dell'impresa: è da quella rappresentazione che dipendono il trattamento fiscale e la regolarità dell'intera attività.